Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Giovedì, 30 novembre — Numero 280

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **20**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0.80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all' Estero cent. **90**

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1480 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto le deliberazioni prese dalla Commissione di vigilanza della Cattedra ambulante d'agricoltura di Cremona nelle sedute del 3 maggio e 14 giugno 1922; dal Consiglio d'amministrazione della « Fondazione agraria Palmiro Martini » in Cremona, nelle sedute 29 aprile e 17 giugno 1922; dalla « Unione delle latterie cooperative cremonesi » in data 24 maggio 1922, e del Consiglio d'amministrazione della Latteria soresinese, Società anonima cooperativa con sede in Soresina, nella seduta del 17 maggio 1922;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fondato, presso la Cattedra ambulante di agricoltura di Cremona, e per iniziativa di questa, in seguito alla donazione di L. 500.000, fatta dall'ing. Amilcare Robbiani di Soresina, anche a nome del fratello Lazzaro, per onorare la memoria del loro genitore l'« Istituto sperimentale agrario cremonese - Fondazione Giuseppe Robbiani ».

Art. 2.

L'Istituto ha per iscopo di contribuire all'incremento delle produzioni animali e vegetali, che hanno mag-

giore importanza nell'agricoltura locale e segnatamente del bestiame da latte, delle foraggere e dei cereali.

E' espressamente escluso dalla sua attività ogni intento di lucro.

Esso persegue il suo scopo:

a) con opera di controllo su animali riproduttori e su coltivazioni per semente, svolta di propria iniziativa nell'interesse generale, oppure per incarico del Ministero per l'agricoltura e di altri Enti contribuenti o di privati;

b) con importazione, produzione, diffusione, conservazione e utilizzazione di oggetti o collezioni scelte di razze animali e vegetali, per l'incremento delle coltivazioni e degli allevamenti locali;

c) con studi, ricerche sperimentali e pubblicazioni su argomenti agrari e zootecnici, che interessino la pratica delle coltivazioni e degli allevamenti;

d) con integrare, mediante il necessario tirocinio pratico, la istruzione professionale ad agricoltori e contadini adulti addetti alle aziende agrarie.

Art. 3.

L'Istituto è riconosciuto Ente morale consorziale autonomo, sotto l'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Art. 4.

Per l'impianto e per il funzionamento dell'Istituto, si hanno i seguenti contributi degli Enti fondatori:

Sul fondo a disposizione per nuove assegnazioni, stanziato sul cap. 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-923, e da stanziare nei corrispondenti capitoli degli stati di previsione avvenire, sono assegnate all'Istituto L. 10.000 annue a partire dal 1° gennaio 1923;

la cattedra ambulante di agricoltura di Cremona, contribuisce con L. 100.000, nelle spese d'impianto;

i fratelli ing. Amilcare e Lazzaro Robbiani, con L. 500.000;

la « Fondazione agraria Palmiro Martini » di Cremona, con L. 200.000;

la « Unione delle latterie cooperative cremonesi » con sede in Cremona, con L. 100.000;

La « Latteria Soresinese, Società anonima cooperativa » con sede in Soresina, con lire 100.000;

La « Latteria di Casalbutano », con lire 50.000.

Art. 5.

All'Istituto è preposta una Commissione amministrativa così costituita:

1° un rappresentante del Ministero di agricoltura;

2° un rappresentante di ciascuno degli Enti o privati fondatori;

3° un rappresentante per ciascuno degli Enti o privati che abbiano versato individualmente almeno lire 50.000 per la dotazione patrimoniale dell'Istituto, o si siano obbligati di versare annualmente un contributo di lire 5000 per almeno 10 anni consecutivi.

Il diritto di rappresentanza degli Enti dura finchè duri la loro esistenza giuridica.

Il diritto di rappresentanza dei privati contribuenti, di cui al n. 3 del presente articolo, cessa di regola con la loro vita. Essi hanno però facoltà di designare, pel caso di loro morte, un loro rappresentante: ed, in tal caso, il diritto di rappresentanza non cessa che con la morte del designato.

4° un rappresentante per ogni gruppo di Enti o di privati agricoltori che concorrano insieme a formare un contributo nelle spese d'esercizio non minore di annue L. 5000 e per almeno dieci anni.

5° un rappresentante per ognuno degli Enti o privati agricoltori che concorrano individualmente alle spese d'esercizio per una somma non minore di annue L. 5000, per almeno dieci anni.

Nei casi dei numeri 4 e 5 del presente articolo, col cessare del concorso, cessa il diritto di rappresentanza.

6° il direttore dell'Istituto.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

La Commissione elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente, che durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il presidente, il vice presidente, ed il direttore dell'Istituto costituiscono il Comitato esecutivo.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Art. 6.

L'organico dell'Istituto è costituito dal direttore, nominato giusta quanto dispone il presente articolo, e dal personale scientifico, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio, nominato dalla Commissione amministratrice su proposta del direttore.

Il posto di direttore, per la prima volta, potrà essere affidato per incarico continuativo al direttore della cattedra ambulante di agricoltura; ma la nomina stessa deliberata dalla Commissione amministratrice, dovrà ottenere l'approvazione del Ministero per l'agricoltura

Successivamente, la nomina del direttore sarà fatta in seguito a pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero.

Le condizioni di assunzione del personale saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto.

Art. 7.

L'indirizzo scientifico-tecnico dell'Istituto spetta al direttore, il quale presenta annualmente alla Commissione amministratrice un rapporto sui lavori eseguiti

ed il programma per l'anno successivo; nonchè, per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Tali documenti dovranno essere trasmessi al Ministero dal presidente della Commissione amministratrice.

Art. 8.

Un regolamento, proposto dalla Commissione amministratrice e da approvarsi con decreto del ministro per l'agricoltura, disciplinerà il funzionamento dell'Istituto, determinerà il personale, il modo d'assunzione e le singole attribuzioni, stabilendo le misure degli stipendi e degli assegni e gli aumenti periodici, nonchè le disposizioni riguardanti la conferma ed eventualmente il trattamento di quiescenza d'esso, e le norme disciplinari.

Art. 9.

In caso di cessazione e liquidazione dell'Istituto, il patrimonio di esso dovrà essere esclusivamente devoluto a favore di analoghe istituzioni aventi di mira l'interesse generale agricolo, con quelle modalità che saranno deliberate dalla Commissione amministratrice, di accordo col Ministero per l'agricoltura, ferma l'osservanza di quelle eventuali condizioni a cui fossero state subordinate le dotazioni patrimoniali dei fondatori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1497 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Considerata la necessità di procedere alla revisione delle cariche consolari coperte all'estero da personale straniero;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I consoli, i vice consoli, agenti consolari d'Italia all'estero ed i reggenti di uffici consolari d'Italia all'estero, i quali non abbiano la nazionalità italiana sono dichiarati decaduti dalle rispettive cariche e funzioni a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Art. 2.

Con successivi decreti singoli sarà provveduto alla nomina o conferma dei titolari degli uffici che rimarranno vacanti per effetto del precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SCHANZER.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1501 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, istitutivo del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza;

Visto il Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1960, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per il Regio esercito e la Regia marina;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina nonchè il relativo regolamento approvato con Regio decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Udito il Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato, sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza è composto, secondo il grado degli ufficiali da giudicarsi, in conformità alle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Esso si riunisce e delibera nella capitale presso la sede del Comando generale del corpo salvo che nei casi di cui al successivo art. 7.

Art. 2.

Per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Regia guardia si applicano gli articoli: 33, 34, dal 38 al 41 inclusi, dal 54 al 69 inclusi della legge 18 luglio 1912, n. 806: nonchè gli articoli: dal 56 al 58 inclusi, dal 78 al 92 inclusi, 95 e 97 del regolamento approvato con Regio decreto 18 luglio 1912, n. 867.

Art. 3.

Gli ufficiali della Regia guardia per la P. S. non possono essere sottoposti al Consiglio di disciplina se non per determinazione del ministro dell'interno cui spetta di ordinare la convocazione del Consiglio, sia di ufficio che su proposta motivata e documentata dal Comando generale del corpo.

Gli ufficiali possono chiedere di essere sottoposti a Consiglio di disciplina nel caso dell'art. 22 della legge citata nell'articolo precedente.

Art. 4.

Ove siano sottoposti a giudizio ufficiali del ruolo sanitario o del ruolo contabile, uno almeno dei componenti dovrà appartenere al ruolo dei giudicandi.

Quando più ufficiali siano concorsi in uno stesso fatto od in fatti connessi, essi sono sottoposti ad un unico Consiglio di disciplina.

Art. 5.

I nomi dei componenti ciascun Consiglio di disciplina sono estratti a sorte, di volta in volta, fra gli ufficiali del corpo in servizio effettivo del ruolo, grado ed anzianità richiesti, appartenenti alla legione od alle legioni dei giudicandi nonchè alla legione territoriale della capitale, al comando generale ed alla scuola allievi ufficiali e sottufficiali del corpo.

Se il numero di detti ufficiali per ragione di ruolo, grado ed anzianità non superi quello degli ufficiali da estrarsi, verranno compresi nell'estrazione a sorte anche gli ufficiali del ruolo, grado ed anzianità occorrenti appartenenti alla legione viciniore, e, se è necessario, alle legioni viciniori a quella dei giudicandi. Ove anche in tal modo non si raggiunga il numero occorrente sarà compreso nell'estrazione l'occorrente numero di ufficiali di grado superiore.

Art. 6.

Non verranno compresi nella estrazione a sorte gli ufficiali addetti all'Ufficio personale ufficiali ed al Segretariato generale presso il Comando generale, in licenza od in missione all'estero, e gli allievi degli Istituti di istruzione del corpo.

Art. 7.

Per gli ufficiali generali il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il ministro dell'interno.

Per formare il Consiglio di disciplina per i brigadieri generali verranno compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali generali del corpo, escluso il comandante generale.

Art. 8.

Per l'estrazione a sorte di cui gli articoli precedenti il Comando generale del Corpo compilerà, in occasione di ogni convocazione del Consiglio di disciplina, le liste di tutti gli ufficiali che possono essere chiamati a comporlo, distinte per ruolo e grado ed in ordine di anzianità.

Dette liste sono rivedute e firmate dal generale comandante in 2° del corpo, dal brigadiere generale più anziano e dal colonnello addetto all'Ufficio personale ufficiali del Comando generale, o dagli ufficiali superiori che fanno le loro veci.

Art. 9.

L'estrazione dei nomi di ciascun ufficiale che deve far parte del Consiglio di disciplina viene eseguita, con la procedura prescritta dall'art. 48 del regolamento citato all'art. 2 del presente decreto, dal colonnello addetto all'Ufficio personale ufficiali presso il comando generale o da chi ne fa le veci, alla presenza dei due ufficiali generali revisori delle liste.

Art. 10.

Dell'adempimento delle disposizioni contenute negli articoli precedenti verrà fatto constare con un verbale firmato dagli ufficiali revisori delle liste.

Art. 11.

Spetta al comandante in 2° del corpo o da chi ne fa le veci di provvedere alle partecipazioni, comunicazioni, surrogazioni e notifiche di cui all'art. 53 della legge e 55 del regolamento indicati all'art. 2 del presente decreto.

L'impedimento assoluto per infermità o per inderogabili ragioni di servizio da parte di alcuni degli ufficiali designati a prendere parte al Consiglio di disciplina, verrà fatto risultare da certificato del comandante generale del corpo da allegarsi al verbale di cui all'articolo precedente.

Art. 12.

I verbali delle sedute del Consiglio di disciplina debbono essere compilati non oltre il secondo giorno successivo alla deliberazione, firmati da tutti gli intervenuti e mostrati al ministro dell'interno, con tutti gli atti e documenti del giudizio, a mezzo del comandante generale del corpo che esprimerà il proprio parere sull'andamento del procedimento e sul verdetto del Consiglio.

Art. 13.

Il Ministero, ricevuti gli atti dei procedimenti disciplinari, ove riguardino gli ufficiali di cui alla annessa tabella *A* li sottoporrà all'esame di una Commissione permanente, nominata con decreto Reale, composta da due funzionari amministrativi del Ministero dell'interno di cui uno almeno col grado di capo divisione, che la presiede, e da un ufficiale generale del corpo della Regia guardia. Ove invece gli atti riflettano ufficiali generali, il Ministero li sottoporrà ad una Commissione da nominarsi, di volta in volta con decreto Reale, composta di due direttori generali del Ministero dell'interno.

di cui il più anziano fungerà da presidente, e di un ufficiale generale del R. esercito di grado non inferiore a quello del giudicando, da designarsi dal Ministero della guerra.

Dette Commissioni, prescindendo dal merito del giudizio, dovranno esprimere il proprio avviso sulla regolarità formale del procedimento disciplinare.

TA ELLE
della composizione dei Consigli di disciplina

a) Per gli ufficial inferiori e superiori:

	Sottotenenti	Tenenti	Capitani	Maggiori	Tenenti colonnelli	Colonnelli	Brigadieri generali e mag. iori generali	Comandante generale
Per sottotenente	1	—	1	1	—	1	1	—
Per tenente	—	1	1	—	1	1	1	—
Per capitano	—	—	1	1	1	1	1	—
Per maggiore	—	—	—	1	1	1	2	—
Per tenente colonnello	—	—	—	—	1	2	2	—
Per colonnello	—	—	—	—	—	2	2	1

b) Per gli ufficiali generali:

	Brigadieri generali e maggiori generali	Comandante generale	Direttore generale della P. S.	Sottosegretario di Stato per l'interno
Per brigadiere generale	2	1	1	1
Per maggior generale	—	1	1	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TADDEI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1505 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, riguardante la costituzione del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 8 maggio 1921, n. 630, che approva il regolamento organico del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 e 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli esami speciali contemplati dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1913, n. 601, per i tenenti della Regia guardia per la pubblica sicurezza che aspirano alla promozione a scelta, sono scritti, orali e pratici.

Gli esami scritti comprenderanno:

1. Lo svolgimento di un tema che valga a dimostrare il grado di coltura generale, e la speciale conoscenza della storia e delle scienze sociali.

2. La trattazione di un tema che valga a dimostrare la cultura professionale e che vertirà sulle seguenti materie: Codice penale comune - Codice procedura penale - Codice penale per l'esercito - Legge e regolamento di pubblica sicurezza - Nozioni generali sulla organizzazione e sul funzionamento dei servizi di P. S. e di ordine pubblico nel Regno - Regolamento sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito - Regolamenti in vigore nel R. esercito per le licenze, per le note caratteristiche, sull'avanzamento, sull'uniforme, sul servizio territoriale e sua appendice (impiego della truppa in servizio di pubblica sicurezza) Regi decreti riguardanti la costituzione e organizzazione del corpo - Regolamento organico e istruzioni generali del corpo della R. guardia per la P. S.

3. Prova scritta di conoscenza di una lingua estera (a scelta del candidato).

Le prove scritte si svolgeranno in giorni consecutivi, nell'ordine sopra enumerato.

Gli esami orali consisteranno nella discussione sui temi scritti svolti e nel rispondere alle domande che dalla Commissione saranno rivolte al candidato sulle materie che sono indicate per la trattazione del secondo esame scritto.

Gli esami pratici consisteranno in un esperimento di comando tattico di truppa e di evoluzione in piazza d'arme.

Il Ministero dell'interno fisserà tutte le modalità necessarie per la esecuzione di quanto precede.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Data a Roma, addì 3 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1519 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il disegno di legge n. 1725, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 6 luglio 1922, e concernente l'approvazione dei riscatti delle ferrovie Palermo-Corleone e Corleone-San Carlo;

Vista la relazione della Commissione lavori pubblici e comunicazioni sul predetto disegno di legge;

Ritenuto che le vicende parlamentari non possono permettere la traduzione del disegno di legge medesimo in legge prima del 1° dicembre p. v.;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate, a tutti gli effetti, le diffide notificate addì 14 e 22 ottobre 1921, per il riscatto delle ferrovie Palermo-Corleone e Corleone-S. Carlo, la prima in concessione al Consorzio per la ferrovia Palermo-Corleone in base a convenzione 10 dicembre 1882, approvata con R. decreto 7 gennaio 1883, n. 1196 (serie 3ª), ed attualmente in esercizio provvisorio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in forza del decreto Luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 219, e la seconda in concessione alla provincia di Palermo, e per essa ad una Società che la Provincia si assunse obbligo di costituire, e venne effettivamente indi costituita sotto il nome di Società siciliana per le ferrovie economiche, in base alla convenzione 31 marzo 1893, approvata col R. decreto 6 aprile 1893, n. 238, ed in esercizio della medesima Società.

Art. 2.

Al Governo del Re è accordata ogni opportuna facoltà per l'effettuazione dei riscatti di cui all'articolo precedente e per l'assunzione dell'esercizio della Corleone-San Carlo da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e per la sostituzione dell'esercizio definitivo a quello provvisorio da parte della stessa Amministrazione per quanto concerne la Palermo-Corleone.

Le indennità di riscatto verranno determinate a norma degli atti di concessione e su di esse spetteranno agli aventi diritto soltanto gli interessi semplici in ragione del 5 % lordo annuo a datare dalla decorrenza dei riscatti.

Art. 3.

Al pagamento dei corrispettivi di riscatto, di cui al precedente art. 2, sarà provveduto a carico del Ministero del tesoro, mediante opportuni stanziamenti nel relativo bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI — CARNAZZA — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1448. Regio decreto 9 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, si provvede per il riordinamento della Scuola di tirocinio per falegnami, ebanisti e intagliatori in Macerata.

N. 1449. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, si provvede per il riordinamento del R. Istituto nazionale per le industrie tessili in Napoli.

N. 1450. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e commercio si provvede per il riordinamento del Regio Istituto nazionale di chimica, tintoria e tessitura in Prato.

N. 1451. Regio decreto 29 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, si provvede per il riordinamento del Regio Istituto industriale « Quintino Sella », in Biella.

N. 1452. Regio decreto 29 settembre 1922, col quale, su proposta del ministro d'industria e commercio, si provvede per il riordinamento del R. Istituto « Lorenzo Cobianchi » per industrie chimiche ed elettromeccaniche in Intra.

N. 1465. Regio decreto 19 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica, il rettore della R. Università di Napoli viene autorizzato ad accettare il legato disposto dall'on. professore Emanuele Gianturco per l'istituzione di un premio allo studente che scriva il miglior lavoro di diritto civile italiano, e viene altresì approvato lo statuto per il conferimento del premio suddetto.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 novembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Volta Mantovana (Mantova).

SIRE!

Con il 27 corrente anno vanno a scadere i poteri del R. commissario di Volta Mantovana. Ma non essendo possibile indire i comizi per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza in considerazione delle condizioni dell'ordine pubblico della provincia di Mantova si rende necessaria un'ulteriore proroga di detti poteri.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 27 luglio 1922 con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Volta Mantovana, in provincia di Mantova;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Volta Mantovana è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il compromesso in data 24 ottobre 1922 concluso col Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, dal signor Henkels Max, nella sua qualità di già proprietario unico dell'Azienda Alb. e E. Henkels, manifattura di merletti e nastri in Pinerolo, per la retrocessione a favore del medesimo dell'Azienda suddetta, devoluta al Demanio dello Stato in virtù dell'art. 4 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, dietro pagamento del corrispettivo stabilito in L. 3.000.000;

Visto che, con telegramma 26 ottobre 1922, n. 6841, è stato già ordinato il versamento del corrispettivo sopra indicato, mediante consegna all'Intendenza di finanza di Torino, di vaglia cambiario della Banca d'Italia;

Letto il parere del Comitato suddetto in data 21 ottobre 1922 sull'oggetto medesimo;

Visto l'art. 4 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio, di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda industriale Albert e E. Henkels è retrocessa a favore del signor Max Henkels fu Alberto, con tutti gli annessi e dipendenti e sotto le condizioni stabilite nel compromesso sopra citato del 24 ottobre 1922, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà, agli effetti fiscali, sottoposto alla formalità di registrazione e di voltura con imputazione del sopraindicato corrispettivo di tre milioni, in L. 1.000.000 per gli immobili, e macchine di cui L. 700.000 per lo stabile; in L. 600.000 per le merci e scorte e in L. 1.400.000 per i crediti e valori.

Art. 3.

Il competente conservatore delle ipoteche eseguirà ad ogni effetto di legge la trascrizione del presente decreto che importa trasferimento di proprietà dal Demanio dello Stato a favore del sig. Max Henkels fu Alberto.

Il Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SCHANZER — PARATORE — TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
E DEL TESORO

Veduto il comma 2 dell'art. 2 della legge 20 marzo 1913, numero 272;

DECRETANO:

Le Borse di commercio rimarranno chiuse da oggi 28 ottobre fino al novembre p. v.

Roma, 28 ottobre 1922

I ministri
TEOFILO ROSSI.
PARATORE.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
E IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il comma dell'art. 2 della legge 20 marzo 1913, n. 272

Veduto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1922 col quale è stata disposta la chiusura delle Borse di commercio fino al 6 novembre 1922;

DECRETANO:

Le Borse di commercio sono riaperte dalla data del 2 novembre 1922.

Roma, novembre 1922.

Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.
Il ministro del tesoro
TANGORRA

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Considerato che la Ditta Enea Gardini con sede in Genova, già autorizzata a collocare rischi di assicurazione all'estero ai sensi del 2° capoverso dell'art. 12 delle norme, approvate con

decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, ha richiesto in tempo utile la conferma della detta autorizzazione a mente degli articoli 15 e 16 delle norme approvate col citato decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Sentito il ministro per gli affari esteri.

DECRETA:

Art. 1.

Alla Ditta Enea Gardini con sede in Genova è confermata fino a disposizione contraria, l'autorizzazione già alla medesima concessa per il collocamento di rischi all'estero a mente dell'articolo 12 delle norme, approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915, per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167.

La detta autorizzazione resta, però, subordinata alle condizioni stabilite negli articoli seguenti e la cui inosservanza porterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Restano vietate senza eccezione alcuna le coperture di rischi all'estero presso altre Compagnie od altri Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituire nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 13 delle norme, approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, per l'esecuzione del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, resta fissata, fino a disposizioni contrarie, nella misura di effettive lire centocinquantamila.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra a termine dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dalla legge (T. U.) 26 gennaio 1896, n. 44, relativa alle tasse sulle assicurazioni dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima Ditta Enea Gardini.

Roma, 23 novembre 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro

Divisione I — Portafoglio

COMUNICATO

La media quindicinale pel rilascio dei certificati doganali pel pagamento dazi di importazione da valere dal 1° al 15 dicembre 1922, è stata fissata in lire quattrocentoquattordici rappresentanti cento dazio nominale e trecentoquattordici aggiunta cambio.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 27 novembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	146 14	Dinari	—
Londra	93 51	Corone jugoslave	—
Svizzera	386 58	Belgio	136 4[illegible]
Spagna	322 —	Olanda	8 1[illegible]
Berlino	0 285	Pesos oro	17 4[illegible]
Vienna	0 035	Pesos carta	7 3[illegible]
Praga	65 75	New York	20 8[illegible]

Oro 402 07

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77 89	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 94	—

Corso medio dei cambi
del giorno 28 novembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	14[illegible] 79	Dinari	—
Londra	94 85	Corone jugoslave	—
Svizzera	390 30	Belgio	135 2[illegible]
Spagna	322 —	Olanda	8 3[illegible]
Berlino	0 267	Pesos oro	—
Vienna	0 035	Pesos carta	—
Praga	66 25	New York	20 9[illegible]

Oro 403 77

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77 72	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 71	—

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 41, dal 9 al 15 ottobre 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Aquila degli Abbr.	Cittaducale	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Imola	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Cagliari	Iglesias	—	1	—	2
Catania	Caltagirone	—	1	—	2
Cuneo	Cuneo	—	2	—	2
»	Saluzzo	—	1	—	1
Ferrara (*a*)	Ferrara	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	3
Modena	Modena	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
»	Vercelli	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	1	1	2
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	1	—
»	Palmi	1	—	3	—
Roma (*a*)	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	4	—	4	—
»	Velletri	1	—	1	—
Salerno	Valle della Lucania	—	1	—	1
Sassari	Nuoro	—	1	—	1
»	Ozieri	—	1	—	1
»	Tempio Pausania	—	1	—	1
Siracusa (*a*)	Siracusa	—	4	—	4
Torino	Torino	—	1	—	1
		10	27	12	32

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio sintomatico				
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	—	1	—	3
Modena	Modena	1	—	2	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma (*a*)	Roma	2	—	2	—
Trapani	Alcamo	—	1	—	1
		4	3	5	6
	Afta epizootica.				
Alessandria	Casale Monferrato	1	—	1	—
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Bologna	Bologna	—	1	—	1
»	Imola	1	—	1	1
Brescia	Brescia	3	—	3	2
»	Chiari	1	—	1	—
»	Salò	1	—	1	—
»	Verolanuova	—	1	—	1
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	1	—	1	—
Catanzaro	Catanzaro	4	—	6	—
»	Monteleone di Cal.	—	1	—	1
Como	Lecco	1	—	1	—
Cuneo	Cuneo	1	—	1	—
Ferrara (*a*)	Ferrara	1	2	1	4
Girgenti	Girgenti	2	—	3	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	2	—	2
Messina	Mistretta	1	—	2	—
Milano (*a*)	Lodi	1	—	1	—
»	Milano	2	—	2	—
Modena	Modena	1	—	1	—
Padova	Padova	3	1	3	1
Palermo	Termini Imerese	2	—	6	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica*					
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Porto Maurizio	San Remo	1	—	1	—
Roma (a)	Frosinone	3	—	3	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	5	—	5	—
Rovigo (a)	Rovigo	—	1	—	1
Sondrio	Sondrio	3	1	17	2
Udine	Pordenone	4	—	6	—
»	Udine	2	—	2	1
Venezia	Venezia	6	1	7	1
Verona (a)	Verona	—	5	—	6
Vicenza	Vicenza	2	4	2	5
		54	24	79	37
Malattie infettive dei suini					
Ancona	Ancona	—	1	—	2
Arezzo	Arezzo	1	—	8	5
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	1	—
	Fermo	2	—	17	1
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Benevento	Benevento	1	—	2	—
Bologna	Bologna	1	2	1	8
Campobasso	Campobasso	—	1	—	5
»	Larino	—	1	—	6
Ferrara (a)	Ferrara	3	—	11	—
Forlì	Cesena	1	—	2	—
»	Rimini	1	—	12	—
Macerata	Macerata	—	2	—	5
Mantova	Mantova	2	—	3	1
Milano (a)	Milano	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Calabr.	Gerace Marina	1	—	1	—
»	Palmi	—	1	—	10
Segue *Malattie infettive dei suini.*					
Roma (a)	Viterbo	1	—	1	—
Udine	Udine	—	3	—	3
Verona	Verona	—	2	—	2
		19	15	65	50
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli Abr.	Avezzano	1	—	1	—
Bari delle P.	Barletta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	1	—	1	—
Potenza	Potenza	1	—	2	—
Roma (a)	Viterbo	1	—	1	—
		6	—	7	—
Rogna					
Aquila degli Ab	Aquila degli Abr.	2	—	2	—
Avellino	Avellino	3	—	4	—
»	S. Angelo dei Lom.	2	—	2	—
Caltanissetta (a)	Caltanissetta	1	—	11	—
Macerata	Camerino	3	—	11	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
»	Spoleto	2	—	2	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Roma (a)	Roma	2	—	2	—
		17	—	40	—
Morva					
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Lecce	Gallipoli	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	—	1	—	1
Rovigo (a) (b)	Rovigo	1	—	1	—
		2	4	2	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.				
Avellino	Avellino	1	1	1	1
Bari delle Puglie	Bari	1	1	1	1
»	Barletta	3	—	3	—
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Bivona	1	—	1	—
»	Girgenti	4	—	9	—
Napoli (*a*)	Casoria	2	—	2	—
»	Castellammare di S.	1	—	1	—
»	Napoli	4	—	28	—
»	Pozzuoli	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	76	—
»	Termini Imerese	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Siracusa (*a*)	Siracusa	2	—	13	—
Trapani	Alcamo	—	1	—	4
		24	4	139	7
	Vaiuolo ovino.				
Aquila degli Ab.	Aquila	4	—	8	—
»	Avezzano	7	—	27	4
»	Sulmona	10	—	18	—
Avellino	S. Angelo dei Lom.	5	—	7	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	2	—	2	—
Campobasso	Campobasso	2	—	7	—
»	Isernia	2	—	8	—
»	Larino	—	1	—	3
Lecce	Taranto	1	—	1	1
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Melfi	4	—	6	—
»	Potenza	1	—	3	—
Roma (*a*)	Roma	—	1	—	1
Teramo (*a*)	Teramo	2	1	2	1
		42	3	88	10

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rabbia				
Ancona	Ancona	2	—	4	—
Bari delle Pug. (*b*)	Bari	2	—	4	—
Bergamo	Bergamo	—	2		2
»	Treviglio	1	2	3	2
Como	Como	1	—	2	—
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	2	—	2
»	Pistoia	—	2	—	2
Milano (*a*)	Milano	—	1	—	5
Napoli (*a*)	Napoli	1	—	11	2
»	Pozzuoli	2	—	2	—
Padova	Padova	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	2	—
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Ravenna (*b*)	Faenza	1	1	1	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Siena	Siena	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		11	16	29	22
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Treviglio	6	—	19	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
		7	—	20	—
	Influenza del cavallo.				
Caltanissetta (*a*)	Piazza Armerina	1		1	2
Siracusa (*a*)	Siracusa	1	1	20	5
		2	1	21	7
	Colera dei polli				
Benevento	S. Bartolomeo in G.	1	—	1	—
Ferrara (*a*)	Ferrara	1	—	2	1
Macerata	Macerata	—	1		1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	2
		2	2	3	4
	Barbone dei bufali.				
Salerno	Campagna	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	21	37	44
Carbonchio sintomatico	6	7	11
Afta epizootica	27	78	116
Malattie infettive dei suini	19	34	115
Morva	6	6	6
Farcino c iptococcico	10	28	145
Rabbia	15	27	51
Rogna	7	17	40
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	5	6	7
Vaiuolo ovino	8	45	96
Morbo coitale maligno	2	7	20
Influenza del cavallo	2	3	28
Barbone dei bufali	1	1	1
Colera dei polli	4	4	7

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 25 settembre al 1° ottobre 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio sintomatico.				
Venezia Trident.	Silandro	—	1	—	1
	Afta epizootica.				
Venezia Giulia	Trieste	—	1	—	1
Venezia Triden	Borgo	1	1	2	3
»	Cavalese	1	—	2	—
»	Rovereto	1	1	2	1
		8	3	6	5
	Vaiuolo ovino.				
Venezia Trident.	Bressanone	1	—	1	—
	Malattie infettive dei suini.				
Venezia Giulia	Capodistria	1	1	2	1
»	Gorizia	—		—	1
»	Gradisca	1	2	1	3
»	Monfalcone	4	—	9	—
»	Parenzo	3	—	4	—
»	Pisino	2	—	6	—
»	Postumia	3	—	6	—
»	Volosca	1	—	2	—
Venezia Trident.	Bolzano	—	2	—	2
»	Bressanone	—	1	—	1
»	Cles	4	2	5	2
»	Mezolombardo	4	1	5	1
»	Trento	2		2	—
		25	10	42	11
	Rogna.				
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	1	—
»	Parenzo		1	—	1
»	Pisino	1		1	—
		2	1	2	1
	Rabbia.				
Venezia Trident.	Bressanone	1	—	1	—

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle stalle
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	—		—
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	4	6	11
Malattie infettive dei suini	13	35	53
Rabbia	1	1	1
Rogna	3	3	3
Vaiuolo ovino	1	1	1

Direttore: DARIO PEROZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente.*